

REGOLAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER LA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI DIFENSORI D'UFFICIO EX ART 29 DISP. ATT. C.P.P.

Art. 1 - Scopo del corso. Il corso è istituzionalmente finalizzato alla corretta tenuta e aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio per i minorenni, adottato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015.

Esso è organizzato, ai sensi e per gli effetti previsti dal D. L.gvo 272/1989, art. 15, dall'art. 29 disp. att. c.p.p. e dell'art. 11 del D.P.R. 489/1988 dal Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Firenze, ove ha sede la Corte di Appello, d'intesa con il presidente del Tribunale per i Minorenni di Firenze e con il Procuratore della Repubblica per i minorenni, con la collaborazione operativa e logistica della Fondazione dell'Avvocatura Toscana (F.A.T.), ente cui partecipano tutti i Consigli dell'Ordine toscani.

Il corso si propone di migliorare e garantire l'aggiornamento e la professionalità dell'avvocato nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche nell'età evolutiva e quindi per attuare, in maniera efficace e compiuta, il diritto di difesa dei minorenni.

Richiamata l'importanza di una difesa effettiva da parte del difensore d'ufficio, gli Enti promotori intendono tutelare il prestigio dell'istituzione forense anche attraverso il controllo di adeguata preparazione professionale degli avvocati che intendono essere inseriti nell'elenco abilitante alle difese d'ufficio in materia penale minorile.

Art. 2 – Docenti. I docenti e relatori del corso saranno scelti tra avvocati, magistrati del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica per i minorenni, docenti universitari e altri professionisti esperti. Con riferimento a materie extra penalistiche di supporto alla preparazione del penalista, possono fare parte del corpo docente anche esperti di volta in volta individuati.

Art. 3 - Articolazione e durata del corso. Il corso si articola in 6 sessioni come da calendario allegato.

Gli incontri hanno a oggetto la trattazione degli istituti fondamentali del diritto penale sostanziale e processuale minorile, del diritto penitenziario minorile, della deontologia forense e tutto ciò che è di ausilio nello svolgimento dell'incarico in favore del minorenne, con

l'intendimento di valorizzare gli aspetti pratici delle questioni giuridiche che verranno esaminate e le problematiche dell'età evolutiva.

Art. 4 - Programma e orario delle lezioni. Il programma, il calendario e l'orario delle lezioni sono indicati nei siti degli Ordini degli Avvocati del Distretto, nonché in quello del Tribunale per i Minorenni. Essi verranno di volta in volta aggiornati in caso di modifiche e variazioni, le quali verranno comunque comunicate agli iscritti a mezzo e-mail.

Art. 5 - Iscrizione al corso. Il Corso è indirizzato agli avvocati e ai praticanti avvocati del Distretto della Corte d'Appello di Firenze. Potrà essere valutata l'iscrizione al Corso da parte di avvocati e praticanti avvocati di altri Ordini Forensi.

Il costo del Corso è stato fissato in € 200,00 + IVA a partecipante con versamento a mezzo bonifico bancario in favore di FONDAZIONE AVVOCATURA TOSCANA C/O PALAZZO di GIUSTIZIA Viale ALESSANDRO GUIDONI n° 61-FIRENZE, sul seguente IBAN:

IT14 R030 6902 8871 0000 0002 807 BIC BCITITMM -FIRENZE-VIA BUFALINI, 4.

Al momento della presentazione della domanda d'iscrizione, dovrà essere contestualmente fornita la dimostrazione dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione, quale contributo alle spese di organizzazione. In particolare, gli interessati presenteranno la loro domanda di iscrizione al Corso presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Il termine per l'iscrizione è fissato nel giorno antecedente l'avvio del corso.

Art. 6 - Attività di organizzazione, gestione e controllo. Le attività di organizzazione, programmazione, gestione e controllo del Corso sono condotte congiuntamente dal Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Firenze, coi verranno indirizzate le domande di iscrizione e dalla F.A.T.. I singoli Ordini collaboreranno per la raccolta delle preadesioni e delle domande, nonché delle eventuali richieste di partecipazione degli iscritti da soggetti diversi da quelli di cui al punto 5.

La frequenza e l'effettiva partecipazione al corso da parte degli iscritti verranno verificate mediante l'apposizione della firma del partecipante, alla presenza e sotto il controllo dei referenti del

Consiglio dell'Ordine distrettuale e/o della FAT, su apposito modulo cartaceo all'inizio e alla fine di ogni incontro, in caso di incontri in presenza, oppure mediante registrazione della presenza da parte di incaricati in caso di webinar.

I suddetti moduli verranno anche trasmessi, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, all'Ordine di appartenenza dell'iscritto.

Nel corso delle lezioni il docente, ovvero uno dei responsabili del Corso, potrà verificare l'effettiva presenza di coloro che hanno sottoscritto il foglio presenze all'inizio della lezione, ovvero che si sono collegati da remoto.

Il partecipante che abbia sottoscritto il foglio presenze, o che si sia inizialmente collegato da remoto e che si sia successivamente allontanato prima della fine delle sessioni senza giustificati motivi, sarà considerato assente.

Art. 8 - Requisiti per il rilascio dell'attestazione di idoneità.

L'attestazione d'idoneità alla difesa d'ufficio per i minorenni viene rilasciata ai corsisti da ogni Ordine di appartenenza dell'iscritto che abbiano partecipato a una percentuale di incontri non inferiore al numero di 5 di quelli tenuti e che abbiano superato positivamente il colloquio finale. Le assenze dovranno essere giustificate e dovrà essere comunque assicurata, da parte degli iscritti, la frequenza minima necessaria.

Art. 9 - Modalità e contenuto del colloquio finale. Il colloquio finale ha lo scopo di verificare l'effettiva conoscenza delle nozioni generali del diritto penale sostanziale e processuale in particolare con riferimento al processo minorile, nonché delle altre materie oggetto del corso, ivi compresa la deontologia. Il superamento del colloquio finale, anche in caso di ripetizione dello stesso ovvero di mancata presentazione del candidato alla prima convocazione, deve avvenire entro due anni dal termine del corso.

Art. 10 - Composizione e poteri della commissione esaminatrice. Le commissioni esaminatrici saranno istituite dal Consiglio Distrettuale prevedendo in base alle disponibilità delle composizioni costituite, preferibilmente, da membri dei COA, della Magistratura e delle Camere Penali. All'esito del colloquio finale la commissione esprimerà un parere sull'idoneità del candidato, che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine competente per le conseguenti sue valutazioni e determinazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'attestazione d'idoneità

abilitante all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio. I colloqui potranno essere tenuti sia in presenza, sia da remoto, sia in forma mista.

Art. 11 – Sessioni di esame. La commissione d'esame convoca le sessioni trimestralmente.

Art. 14 – Attestato di frequenza. L'attestato di frequenza e d'idoneità abilitante all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio per i minorenni ha validità di due anni dal rilascio, ai fini dell'iscrizione nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio.